REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

FONDO REGIONALE DI GARANZIA PER LE PMI DELLA SARDEGNA

Legge regionale 7 maggio 2009, n. 1, art. 4, comma 4, e s.m.i.
P.O. FERS 2007-2013 - Linea di Attività A – Obiettivo operativo 6.2.2
Sostenere i processi di crescita e innovazione del sistema delle imprese

REGOLAMENTO

Approvato con la determinazione n. 4217/764 del 10.06.2010
Modificato con determinazione n. 5503/953 del 2.08.2010
Modificato con la determinazione n. 3955/411 del 2.05.2011

Sommario

Art. 1	Regime di gestione	2
Art. 2	Soggetti beneficiari	4
Art. 3	Settori ammissibili	5
Art. 4	Richieste di ammissione a garanzia del Fondo	5
Art. 5	Documentazione relativa ai garanti	6
Art. 6	Istruttoria delle richieste di ammissione	7
Art. 7	Limite di intervento del Fondo	7
Art. 8	Variazioni e controlli	8
Art. 9	Garanzia diretta: procedura di incorporazione della garanzia nei titoli	9
Art. 10	Erogazione dei finanziamenti e delle altre operazioni	10
Art. 11	Attivazione della controgaranzia da parte del garante	10
Art. 12	Attivazione diretta della controgaranzia da parte dei soggetti finanziatori	11
Art. 13	Attivazione della cogaranzia da parte dei soggetti finanziatori	12
Art. 14	Attivazione della garanzia diretta su finanziamenti	13
Art. 15	Attivazione della garanzia diretta su prestiti obbligazionari	14
Art. 16	Recupero del credito	15
Art. 17	Criteri di valutazione	15

La Sardegna cresce con l'Europa
Progetto cofinanziato dall'Unione Europea
FESR

Repubblica Italiana

SFIRS

Il presente Regolamento integra, relativamente ad alcuni aspetti operativi, le **Direttive di Attuazione del Fondo di garanzia, cogaranzia e controgaranzia per le PMI della Sardegna**, approvate con la deliberazione n. 17/33 del 27 aprile 2010 come modificate dalla deliberazione 39/2 del 10.11.2010.

Il Fondo interviene per agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese anche del settore agricolo e nel rispetto della normativa comunitaria vigente. L'intervento sotto forma di cogaranzia, controgaranzia o garanzia diretta è realizzato in applicazione della disciplina comunitaria di cui all'articolo 2 e 4 delle Direttive suddette. Gli interventi a favore delle imprese agricole possono essere realizzati esclusivamente nella forma della controgaranzia.

Il Fondo è costituito da diversi sottoconti alimentati con risorse regionali e/o nazionali e comunitarie per la concessione di garanzie secondo le specifiche destinazioni di legge.

Art. 1 Regime di gestione

1. Sono ammissibili all'intervento del Fondo le garanzie per operazioni di:

a) **cogaranzia** e **controgaranzia** rilasciate dai Garanti alle PMI su rifinanziamenti, nuovi finanziamenti e investimenti ai sensi dell'art. 3, lett. m) ed n), delle Direttive di Attuazione;

b) **garanzia diretta** per:

b.1) gli interventi finanziari a favore delle PMI rilasciti da banche e società di leasing, previa apposita convenzione con il Soggetto Gestore, a fronte delle operazioni di cui alle lettere m) e n) dell'art. 3 delle Direttive di Attuazione;

b.2) le emissioni obbligazionarie di cui alla lett. o) dell'art. 3 delle medesime Direttive di Attuazione;

2. La durata della cogaranzia, della controgaranzia e della garanzia diretta non può essere superiore a 144 mesi, indipendentemente dalla durata delle operazioni.

3. La misura massima dell'intervento del Fondo è stabilita per le operazioni di:

- **controgaranzia** in misura non superiore al 60% dell'ammontare della garanzia prestata dal Garante, a condizione che quest'ultimo abbia a propria volta garantito una quota non superiore all'80%.
- **cogaranzia** in misura non superiore al 30% dell'ammontare del finanziamento concesso dalla banca finanziatrice a condizione che il Garante abbia a propria volta garantito una quota non inferiore al 30%. L'importo complessivo garantito dal Fondo non deve eccedere il limite dell'60% del finanziamento stesso.
- **garanzia diretta**:
 - per gli interventi di cui alla lett. b.1) del comma 1, in misura non superiore all'60% del loro ammontare;
 - per gli interventi di cui alla lett. b.2) del comma 1, in misura non superiore all'70% per le obbligazioni convertibili ai sensi dell'art. 2420 bis C.C. ed in misura non superiore al 60% nel

caso di obbligazioni non convertibili. In entrambi i casi, la garanzia diretta assiste esclusivamente il capitale finanziato e mai i frutti.

La misura è elevata fino al massimo previsto dall'articolo 7 delle Direttive e comunque entro i limiti imposti dalle disposizioni comunitarie, per le operazioni finanziarie, comprese quelle di locazione finanziaria, di durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 144 mesi e destinate alla copertura di programmi di investimenti finalizzati a sostenere i processi di crescita e/o innovazione delle imprese.

4. Secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1828/2006, art. 45, le garanzie del Fondo, a valere sui sottoconti cofinanziati con risorse comunitarie, possono essere rilasciate solo al momento della creazione dell'impresa, nelle fasi iniziali, inclusa la costituzione del capitale di avviamento, o nella fase di espansione e solo in attività che, sulla base di puntuali giustificazioni fornite nella domanda di ammissione sono considerate potenzialmente redditizie, dal Soggetto gestore.

5 Il rilascio della garanzia del Fondo, a valere sui sottoconti cofinanziati con risorse comunitarie, sarà effettuato, salvo proroghe delle autorizzazioni comunitarie alla flessibilità, solo per investimenti coerenti con la strategia del P.O. FESR 2007-2013, con la metodologia prevista dal regime de minimis o secondo regimi di garanzia statale il cui Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) a beneficio delle PMI è calcolato alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 5 paragrafo 1 lettera c del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 e pertanto:

- in base alla metodologia di calcolo autorizzata con decisione della Commissione Europea n. C (2010) 4505 del 6 luglio 2010 relativa all'aiuto di Stato 182/2010 che autorizza "il metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI"; o
- in base ai premi esenti di cui ai punti 3.4 e 3.5 della Comunicazione 2008/C 155/02 della Commissione, sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 20 giugno 2008.

In tal caso il differenziale tra il premio calcolato ai sensi dell'art. 4, punto b) delle Direttive e il premio effettivamente pagato dalle PMI entro i limiti di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) è considerato aiuto di Stato ai sensi:

- del Regolamento (CE). 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), pubblicato sulla G.U.C.E. serie L n. 214 del 9 agosto 2008;
- del DPCM del 3 giugno 2009, Aiuti di importo limitato (art. 3), autorizzato con decisione 28 maggio 2009, C(2009)4277, aiuto di stato N. 248/2009, come prorogato con modifiche approvate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 23 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2011, concernente le modalità per l'applicazione della Comunicazione della CE - Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento delle imprese nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria - del 2 dicembre 2010, e la conseguente decisione della Commissione europea C(2010)9496, del 20 dicembre 2010,

relativa alla notifica SA32036, sugli aiuti temporanei di importo limitato e compatibile (art. 3 del DPCM), che ha autorizzato la concessione di aiuti fino al 31 dicembre 2011 qualora sussistano le condizioni indicate nella suddetta notifica e fino al termine di validità dello stesso.

Il provvedimento di concessione indica la natura dell'aiuto. L'intensità agevolativa della garanzia, espressa in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), è calcolata a cura del Soggetto gestore.

6. Entro il limite del 20% della dotazione del sottoconto del Fondo cofinanziato con risorse comunitarie, in deroga con quanto previsto ai punti precedenti e fino al 31.12.2013, possono essere finanziate operazioni di liquidità di durata inferiore a 18 mesi (art. 3, lett. m delle Direttive di attuazione) anche qualora non ricorrano le condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 1828/2006, art. 45 o dalla deroga stabilita dal "Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento delle imprese nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria". Dette operazioni effettuate in deroga non costituiscono spesa ammissibile ai sensi dell'art. 78 del Regolamento (CE) n. 1080/2006.

7. Le garanzie del Fondo, a valere sui sottoconti finanziati esclusivamente con risorse regionali che quindi non concorrono a costituire spesa ammissibile ai sensi dell'art. 78 del Regolamento (CE) n. 1080/2006, posso essere concesse su tutte le tipologie previste dall'art. 3, lett. m) ed n) delle Direttive di attuazione.

8. Gli interventi per garanzia diretta sono autorizzati entro il 20% della dotazione del Fondo.

9. Nell'ipotesi di applicazione di un regime agevolativo, può essere stabilita a carico del Confidi la corresponsione di un premio al Soggetto gestore, per il rilascio della controgaranzia, commisurato ai soli costi amministrativi (di istruttoria e di gestione della controgaranzia medesima), con l'obbligo, per i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, di retrocessione integrale (relativamente alla quota contro garantita) del beneficio della controgaranzia alle imprese. In particolare, i Garanti, non potranno addebitare alle PMI a titolo di premio di garanzia (e relativamente alla quota controgarantita della garanzia), un importo superiore a quello pagato al soggetto gestore (pari, appunto, ai costi amministrativi).

10. I rendimenti ottenuti dalle garanzie per investimenti rimborsabili, detratta la quota proporzionale dei costi di gestione e degli incentivi alla prestazione, possono essere destinati in via preferenziali agli investitori (anche diversi dalle PMI) che operano rispettando il principio dell'investitore in economia di mercato.

Art. 2 Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dell'intervento del Fondo solo le PMI che:
 a) abbiano almeno una sede operativa nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna;
 b) siano in possesso dei parametri dimensionali indicati nell'allegato 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla G.U.C.E. serie L n. 214 del 9 agosto 2008 e di cui al Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 e s.m.i., relativo alla definizione delle micro, piccole e medie imprese;

c) non rientrino nella definizione di imprese in difficoltà secondo gli Orientamenti Comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUCE C/244/2 del 1.10.2004);
d) siano iscritte nel Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio;
e) siano condotte da Imprenditori agricoli professionali (IAP) ed iscritte all'albo regionale degli IAP qualora siano imprese agricole;
f) che risultino iscritte al registro delle imprese artigiane, qualora siano imprese artigiane;

2. In presenza di:

- protesti e/o di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, con esclusione di quelle volontariamente concesse
- revoche per inadempimento di finanziamenti e/o affidamenti bancari

dovranno essere esplicitati gli elementi sulla base dei quali il garante o l'istituto finanziatore ritenga sussistano le condizioni per l'affidamento dell'impresa.

2. Le garanzie possono essere prestate solo a fronte di operazioni di investimento realizzate nella Regione Autonoma della Sardegna e/o a supporto di operazioni tese a migliorare la struttura finanziaria nei limiti dell'attività svolta nelle sedi operative regionali.

Art. 3 Settori ammissibili

1. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo le richieste formulate dalle PMI operanti in tutti i settori di attività non esclusi dai regolamenti richiamati nell'articolo 2 delle Direttive di attuazione. In particolare, laddove la misura dell'intervento al Fondo sia calcolata in termini di Equivalente Sovvenzione Lorda secondo la metodologia del regime d'aiuto "de minimis", si applicheranno le esclusioni richiamate dai Reg. CE 1535/97 e Reg. CE 1998/2006.

Art. 4 Richieste di ammissione a garanzia del Fondo

1. Le richieste di ammissione sono relative a:

a) controgaranzie per garanzie rilasciate dai garanti su finanziamenti o rifinanziamenti concessi dalle banche finanziatrici e società di leasing entro e non oltre sei mesi antecedenti la data di richiesta di ammissione;
b) cogaranzie per finanziamenti o rifinanziamenti non ancora concessi dalle banche finanziatrici e società di leasing alla data di richiesta di ammissione;
c) finanziamenti o rifinanziamenti ancora da concedere alla data di richiesta di ammissione. Le banche e le società di leasing concedenti dovranno sottoscrivere apposita convenzione con il soggetto gestore;
d) prestiti obbligazionari emessi da società di capitali ai sensi degli artt. 2410 e segg. Codice Civile per le SpA e dell'art. 2483 Codice Civile per le Srl sottoscritti dalle banche finanziatrici e dagli altri

soggetti finanziatori di cui alla lettera g) dell'art. 3 delle Direttive di attuazione. Al momento della presentazione della richiesta, l'organo amministrativo della PMI deve avere approvato le caratteristiche dell'emissione, le quali devono risultare da una bozza di regolamento del prestito e da un prospetto informativo redatto conformemente ai modelli e contenente la tipologia di informazioni minime, previsti dal Regolamento (CE) n. 809/2004 in applicazione della direttiva 2003/71/CE, e successive modifiche e integrazioni.

Costituisce titolo di priorità per l'ammissione a garanzia del Fondo, la partecipazione a strumenti regionali di attuazione del P.O. FESR 2007-2013 secondo le modalità definite dall'Amministrazione regionale negli avvisi dei singoli interventi.

2. La PMI emittente il prestito obbligazionario che intenda richiedere l'ammissione alla garanzia su richiesta del Soggetto Gestore deve nominare un proprio Advisor, da individuare tra i Consulenti finanziari e le Società di consulenza finanziaria, iscritti all'albo sezione ordinaria o sezione speciale, di cui all'art. 18 bis, comma 2, del D.Lgs. n. 58 del 24.02.1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), che lo assista nella predisposizione di tutti i documenti richiesti dalla legge e dalla normativa secondaria per le operazioni di questa natura.

3. Le richieste di accreditamento e di ammissione al Fondo, dai garanti nel caso di controgaranzia e cogaranzia e delle banche nel caso di garanzia diretta, devono essere predisposte esclusivamente in modalità telematica, pena l'inammissibilità, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione regionale e rese note sul sito istituzionale www.regione.sardegna.it e sul sito del Soggetto gestore www.sfirs.it.

Art. 5 Documentazione relativa ai garanti

1. In fase di accreditamento sul sistema informatico, ai fini della presentazione delle richieste di ammissione alla controgaranzia, i garanti iscritti all'elenco di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 (art. 155 comma 4. T.U.B.), devono fornire le ulteriori informazioni previste dalla modulistica (Prospetto di informazioni sul garante) corredate da;

a) copia dell'ultimo bilancio approvato e certificato (se soggetto a certificazione);
b) copia del regolamento interno, approvato dall'organo deliberante del garante, recante i criteri e le modalità per la concessione della garanzia alle PMI consorziate e socie;
c) elenco delle convenzioni sottoscritte dal garante con i soggetti finanziatori e relative condizioni come da art. 4 delle Direttive.

2. La documentazione di cui alla lettera a) del precedente comma deve essere inviata al Soggetto Gestore ogni anno, entro tre mesi dalla approvazione del bilancio. La documentazione di cui alle lett. b) e c) deve essere nuovamente trasmessa al Soggetto Gestore nel caso di intervenute modifiche.

3. La controgaranzia è inefficace qualora sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini della ammissibilità all'intervento del Fondo, che i garanti avrebbero potuto verificare con la dovuta diligenza professionale.

Art. 6 Istruttoria delle richieste di ammissione

1. Le richieste di ammissione, complete dei dati previsti dalla modulistica di richiesta, sono istruite dal Gestore del Fondo secondo l'ordine di presentazione e autorizzate con provvedimento della Amministrazione Regionale entro trenta giorni dalla data di arrivo della richiesta o di completamento della stessa. Qualora il Gestore del Fondo nel corso dell'istruttoria richiedesse il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero richiedesse chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la assunzione del provvedimento della Amministrazione Regionale decorre dalla data in cui pervengono i dati, le rettifiche, le integrazioni o i chiarimenti richiesti. Qualora i dati previsti nel modulo di domanda, le rettifiche, le integrazioni o i chiarimenti, non pervengano al Gestore del Fondo entro il termine di trenta giorni dalla data della relativa richiesta, la domanda si intende decaduta.

2. Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento del provvedimento da parte dell'Amministrazione regionale, il Gestore del Fondo comunica in forma scritta (posta, fax, o posta elettronica) ai garanti, e alle banche nel caso di garanzia diretta gli estremi del provvedimento di ammissione e/o di rigetto all'intervento al Fondo. Entro 10 giorni lavorativi dall' invio della suddetta comunicazione i garanti per la controgaranzia/cogaranzia, e le banche per la garanzia diretta, comunicheranno alle PMI beneficiarie, con le stesse modalità, le condizioni specifiche relative al piano di finanziamento e invieranno al Soggetto Gestore, tramite posta elettronica certificata, un'attestazione circa la suddetta avvenuta comunicazione.

3. Entro lo stesso termine, il Soggetto Gestore comunicherà, tramite raccomandata A/R, alle imprese non ammesse i motivi del rigetto.

4. Il provvedimento di concessione indica la natura dell'aiuto. L'ammissione all'intervento del Fondo è assoggettata alla vigente normativa antimafia. A tal fine la determinazione dell'importo previsto dalla L. 575/1965 e s.m.i. si fà riferimento alla quantificazione dello stesso al momento dell'accoglimento sulla base dell'accantonamento al Fondo a fronte della garanzia rilasciata.

5. I garanti, le banche e i soggetti finanziatori devono comunicare tempestivamente al Gestore del Fondo. eventuali fatti di cui siano venuti a conoscenza e rilevanti sull'andamento delle PMI garantite.

Art. 7 Limite di intervento del Fondo

1. Il Fondo è costituito da diversi sottoconti alimentati con risorse regionali e/o nazionali e comunitarie per la concessione di garanzie secondo le specifiche destinazioni di legge. Il Fondo costituisce un capitale separato all'interno del bilancio del Gestiore del Fondo, con gestione contabile distinta per linee di attività i cui limiti di risorse impegnabili sono:
- linea Programmazione Unitaria 2007 – 2013 (PO FESR 2007-2013) pari a euro 233.199.999,99;
- linea Commercio pari a euro 5.000.000;
- linea Agricoltura pari a euro 5.000.000.

L'ammissione alla garanzia e la liquidazione degli importi dovuti ai garanti o ai soggetti finanziatori sono accolte con provvedimento della Amministrazione Regionale esclusivamente nei limiti delle risorse impegnabili del Fondo alla data di ammissione alla controgaranzia o disponibili alla data di liquidazione degli importi dovuti.

3. Il Gestore del Fondo informa tempestivamente l'Amministrazione regionale dell'avvenuto esaurimento delle risorse e rende nota con un avviso sul proprio sito www.sfirs.it la sospensione dei termini per la presentazione delle richieste di ammissione. Su espressa richiesta e spese dei garanti, il Gestore restituisce la documentazione relativa alle richieste non evase per esaurimento fondi.

4. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, l'Amministrazione regionale comunica la data dalla quale è possibile presentare le relative richieste, con avviso da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione.

5. Con le medesime modalità indicate nei commi precedenti, possono essere istituiti ulteriori sottoconti con specifiche destinazioni.

Art. 8 Variazioni e controlli

1. In caso di modificazioni intervenute nell'assetto proprietario delle PMI o nella titolarità del credito a seguito di cessioni effettuate ai sensi della legge 30.4.1999, n. 130, entro 10 giorni lavorativi ai fini della conferma della garanzia, i garanti o le banche, nel caso di garanzia diretta, per ogni operazione ammessa, devono presentare al Gestore del Fondo richiesta di variazione del provvedimento di concessione dell'Amministrazione regionale.

2. Nel caso di trasferimento delle obbligazioni, di costituzione di esse in pegno o altra forma di garanzia, l'obbligo di presentare al Gestore del Fondo richiesta di variazione del provvedimento della Amministrazione Regionale ricade sul cessionario dell'obbligazione o sul creditore pignoratizio, pena la decadenza dal beneficio della garanzia. Per trasferimento delle obbligazioni si intende porre in essere, sotto qualsiasi forma, ed a qualsiasi titolo, atti che abbiano, quale effetto, quello di cambiare la titolarità del creditore come ad esempio la vendita, anche a termine, la donazione, la permuta, il conferimento. La garanzia si intende estesa automaticamente agli eredi nel caso di caduta in successione delle obbligazioni.

3. Alle richieste di variazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste per le richieste di ammissione.

4. Il Gestore del Fondo effettua su mandato della Amministrazione Regionale le verifiche e i controlli specificamente orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione dei fondi per le finalità previste dal presente regolamento. L'Amministrazione Regionale può in ogni momento effettuare accertamenti documentali ed ispezioni in loco presso i garanti, le banche e le PMI.

Art. 9 Garanzia diretta: procedura di incorporazione della garanzia nei titoli

1. L'organo amministrativo della PMI beneficiaria, ricevuto il provvedimento di ammissione alla garanzia, integra il regolamento del prestito ed il prospetto informativo di cui all'art. 4 comma 1 lett. d con le caratteristiche della garanzia che assiste l'emissione delle obbligazioni.

2. Non è consentito emendare le caratteristiche dell'emissione rappresentate all'atto della richiesta di ammissione alla garanzia, pena la decadenza della stessa, salvo che le modifiche provengano da rettifiche imposte dal Gestore del Fondo all'esito dell'istruttoria oppure si tratti di modifiche che non incidano sui diritti dei soci o dei terzi.

3. Solo dopo aver ottenuto il provvedimento di ammissione alla garanzia ed aver effettuato i necessari adeguamenti regolamentari ed informativi descritti ai punti che precedono, l'organo amministrativo della società richiedente può procedere all'emissione del prestito obbligazionario, sempre che non ricorrano le condizioni statutarie o di legge per l'approvazione in assemblea dei soci.

4. L'organo amministrativo della PMI beneficiaria provvede, a fronte delle prenotazioni raccolte, a trasmettere al Gestore, con ogni mezzo che dia prova dell'avvenuto ricevimento, il modulo per attestare, in capo agli investitori, il possesso dei requisiti richiesti dalla lettera g) dell'art. 3 delle Direttive di attuazione.

5. L'organo amministrativo della PMI beneficiaria, esperito l'adempimento di cui al comma precedente, comunica all'investitore le coordinate del conto corrente bancario sul quale dovrà essere effettuato il pagamento delle obbligazioni prenotate e provvede, a fronte dell'esibizione della contabile di versamento, ad emettere i titoli rappresentativi delle obbligazioni.

6. Tali titoli, predisposti unicamente nella forma di certificato nominativo, devono recare, oltre al contenuto di legge, espressa avvertenza delle comunicazioni da porre in essere ai sensi del precedente art. 8 nei confronti del Gestore del Fondo per la conservazione della garanzia in capo agli investitori successivi al primo sottoscrittore nel caso di circolazione del titolo.

7. L'organo amministrativo della PMI beneficiaria emittente, previa apposizione della firma di un amministratore in calce al documento e prima della materiale consegna al sottoscrittore, trasmette, unitamente al verbale di approvazione dell'emissione obbligazionaria e relativi allegati, i certificati nominativi in originale al Gestore del Fondo.

8. La garanzia è incorporata nel certificato con la sottoscrizione, apposta in calce allo stesso, da parte del legale rappresentante del Gestore del Fondo, salvo che questi non rilevi vizi insanabili nel procedimento di emissione ivi descritto. Essa ha effetto dalla data di pagamento delle obbligazioni da parte dell'investitore.

9. La garanzia decade automaticamente quando l'obbligazionista esercita la facoltà di conversione delle obbligazioni in azioni di compendio del prestito in luogo del loro rimborso alla scadenza naturale.

Art. 10 Erogazione dei finanziamenti e delle altre operazioni

1. I rifinanziamenti e i nuovi finanziamenti devono essere erogati dalle banche finanziatrici alle PMI entro sei mesi dalla data del provvedimento di ammissione alla controgaranzia, alla cogaranzia o alla garanzia diretta del Fondo. Per le operazioni di locazione finanziaria tale termine si riferisce alla data della consegna dei beni. In caso di erogazione per S.A.L., tale termine si riferisce alla data di prima erogazione.

2. La controgaranzia, la cogaranzia e la garanzia diretta hanno effetto dalla data di valuta dell'erogazione a saldo del finanziamento, ovvero, nel caso di locazione finanziaria, dalla data di consegna del bene. Per le operazioni a revoca, la garanzia avrà efficacia dalla data di concessione del fido da parte delle banche, ovvero dalla data della delibera del rilascio della garanzia da parte del confidi, se successiva.

Art. 11 Attivazione della controgaranzia da parte del garante

1. L'attivazione della controgaranzia deve essere preceduta dall'avvio delle procedure di recupero del credito: in caso di inadempimento della PMI beneficiaria, il soggetto finanziatore deve inviare al beneficiario finale inadempiente e, per conoscenza, al Soggetto Gestore e al garante, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate o canoni insoluti, capitale residuo e interessi di mora, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro 6 mesi dalla data dell'inadempimento, intendendosi per tale la data della prima rata o canone rimasto insoluto, ovvero dalla data di ammissione a procedure concorsuali.

2. Fermo restando il termine di cui al comma 1, nel caso di operazioni con durata non superiore a 18 mesi, per data di inadempimento si intende la data della risoluzione o revoca. I soggetti finanziatori possono deliberare la risoluzione o revoca dei finanziamenti con durata non superiore a 18 mesi entro 1 mese dalla scadenza ed i soggetti richiedenti devono dare comunicazione dell'avvenuta risoluzione o revoca al Soggetto Gestore e al garante entro 3 mesi dalla scadenza dei suddetti finanziamenti.

3. Per intimazione del pagamento di cui al comma 1 si intende l'invio alla PMI beneficiaria inadempiente alternativamente di:

a. diffida di pagamento;
b. decreto ingiuntivo;
c. in caso di procedure concorsuali: istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente.

4. La richiesta di attivazione della controgaranzia deve pervenire al Soggetto Gestore entro 30 giorni dalla data del versamento definitivo effettuato dal garante al soggetto finanziatore. La richiesta di attivazione della controgaranzia deve indicare la data dell'inadempimento di cui al comma 1 e recare in allegato copia:

a. del contratto di finanziamento o rifinanziamento e dell'eventuale atto di erogazione;
b. del piano di ammortamento del finanziamento o rifinanziamento o del piano di locazione finanziaria, con le relative scadenze;
c. della dichiarazione del soggetto finanziatore attestante:
 - l'importo complessivamente versato dal garante;
 - le date degli avvenuti versamenti;

d. della documentazione attestante l'importo a suo tempo versato dalla PMI beneficiaria al garante a fronte della garanzia da esso rilasciata;
e. dei bilanci della PMI beneficiaria e della documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali è stato a suo tempo compilato il modulo di richiesta della controgaranzia.

5. La controgaranzia è inefficace in caso non sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e della documentazione relativa agli altri dati con i dati forniti dai garanti nel modulo di richiesta della controgaranzia stessa e in caso non siano rispettati i termini previsti ai commi 1 e 4.

6. Alle richieste di attivazione della controgaranzia si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste per le richieste di ammissione.

7. Entro tre mesi dal ricevimento della completa documentazione di cui al comma 4, il Soggetto Gestore liquida la somma dovuta al garante, nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura deliberata in sede di ammissione dell'operazione alla controgaranzia.

Art. 12 Attivazione diretta della controgaranzia da parte dei soggetti finanziatori

1. Entro il termine di 60 giorni dall'eventuale inadempimento del garante per insolvenza, il soggetto finanziatore, nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura indicati nel provvedimento di concessione emesso dalla Amministrazione Regionale in sede di ammissione dell'operazione alla controgaranzia, può richiedere direttamente al Fondo, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la liquidazione degli importi ad esso dovuti.

2. Alla richiesta di liquidazione deve essere allegata:
 a. dichiarazione del soggetto finanziatore che attesti:
 - la data di inadempimento, come definita all'art. 11, commi 1 e 2;
 - la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme già recuperate;
 - la somma dovuta dal garante inadempiente a fronte della garanzia rilasciata al soggetto finanziatore;
 - la data della richiesta, rimasta parzialmente o totalmente inevasa, del soggetto finanziatore di escussione della garanzia del garante.
 b. copia del contratto di finanziamento o rifinanziamento e dell'eventuale atto di erogazione;
 c. copia del piano di ammortamento del finanziamento o rifinanziamento o del piano di locazione finanziaria, con le relative scadenze;
 d. copia dei bilanci della PMI beneficiaria e della documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali è stato a suo tempo compilato il modulo di richiesta della controgaranzia.

3. La garanzia del Fondo è inefficace in caso non sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e della documentazione relativa agli altri dati e informazioni relative alla PMI riportati nel modulo di richiesta della controgaranzia sottoscritto dal garante.

4. Il Soggetto Gestore, in esito alle verifiche sulla documentazione di cui al comma 2 e subordinatamente all'esistenza di disponibilità del Fondo, liquida la somma dovuta al soggetto finanziatore nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura deliberata in sede di ammissione dell'operazione alla controgaranzia.

Art. 13 Attivazione della cogaranzia da parte dei soggetti finanziatori

1. L'attivazione della cogaranzia deve essere preceduta dall'avvio delle procedure di recupero del credito:in caso di inadempimento della PMI beneficiaria finale il soggetto finanziatore invia al beneficiario finale inadempiente e, per conoscenza, al Soggetto Gestore e al co-garante, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate o canoni insoluti, capitale residuo e interessi di mora, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro 6 mesi dalla data dell'inadempimento, intendendosi per tale la data della prima rata o canone rimasto insoluto, ovvero dalla data di ammissione a procedure concorsuali.

2. Fermo restando il termine di cui al comma 1, nel caso di operazioni con durata non superiore a 18 mesi, per data di inadempimento si intende la data della risoluzione o revoca. I soggetti finanziatori possono deliberare la risoluzione o revoca dei finanziamenti con durata non superiore a 18 mesi entro 1 mese dalla scadenza ed i soggetti richiedenti devono dare comunicazione dell'avvenuta risoluzione o revoca al Soggetto Gestore e al garante entro 3 mesi dalla scadenza dei suddetti finanziamenti.

3. Per intimazione del pagamento di cui al comma 1 si intende l'invio alla PMI beneficiaria inadempiente alternativamente di:

a. diffida di pagamento;
b. decreto ingiuntivo;
c. in caso di procedure concorsuali: istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente.

4. In caso di inadempienza della PMI beneficiaria finale entro i termini stabiliti dalla intimazione di pagamento di cui al comma 1, il soggetto finanziatore, nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura indicati nel provvedimento di concessione emesso dalla Amministrazione Regionale in sede di ammissione dell'operazione alla cogaranzia, può richiedere al Fondo, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la liquidazione degli importi dovuti.

5. La richiesta di liquidazione deve pervenire al Soggetto Gestore entro 60 giorni dal termine stabilito dalla intimazione di pagamento di cui al comma 1.

6. Alla richiesta di liquidazione deve essere allegata:

a. dichiarazione del soggetto finanziatore che attesti:
 - la data di inadempimento, come definita al comma 1;
 - la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme già recuperate;
 - la somma dovuta dalla impresa beneficiaria finale a fronte della operazione cogarantita;

- la somma dovuta dal Fondo per effetto della inadempienza delle PMI beneficiaria finale a fronte del finanziamento o rifinanziamento cogarantito;

b. copia del piano di ammortamento del finanziamento o rifinanziamento o del piano di locazione finanziaria, con le relative scadenze;

c. copia dei bilanci della PMI e della documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali è stato a suo tempo compilato il modulo di richiesta della cogaranzia.

7. La garanzia del Fondo è inefficace in caso non sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e della documentazione relativa agli altri dati e informazioni relative alla PMI beneficiaria riportati nel modulo di richiesta della cogaranzia sottoscritto dal garante.

8. il Soggetto Gestore, in esito alle verifiche sulla documentazione di cui al comma 6 e subordinatamente all'esistenza di disponibilità del Fondo, liquida la somma dovuta al soggetto finanziatore, nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura deliberata in sede di ammissione dell'operazione alla cogaranzia.

Art. 14 Attivazione della garanzia diretta su finanziamenti

1. L'attivazione della garanzia deve essere preceduta dall'avvio delle procedure di recupero del credito: in caso di inadempimento dell'impresa obbligata, la banca o la società di leasing deve inviare alla PMI beneficiaria inadempiente e, per conoscenza, al Gestore del Fondo, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate o canoni insoluti, capitale residuo e interessi di mora, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro 6 mesi dalla data dell'inadempimento, intendendosi per tale la data della prima rata o canone rimasto insoluto, ovvero dalla data di ammissione a procedure concorsuali.

2. Per intimazione del pagamento di cui al comma 1 si intende l'invio alla PMI beneficiaria alternativamente di:

a. diffida di pagamento;
b. decreto ingiuntivo;
c. in caso di procedure concorsuali: istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente.

3. Fermo restando il termine di cui al comma 1, nel caso di operazioni con durata non superiore a 18 mesi, per data di inadempimento si intende la data della risoluzione o revoca. Le banche possono deliberare la risoluzione o revoca dei finanziamenti con durata non superiore a 18 mesi entro 1 mese dalla scadenza, dandone comunicazione al Gestore del Fondo.

4. In caso di inadempienza della PMI beneficiaria entro i termini stabiliti dalla intimazione di pagamento di cui al comma 1, la banca può richiedere mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al Gestore, nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura indicati nel provvedimento di ammissione della PMI al Fondo, la liquidazione degli importi dovuti.

5. La richiesta di liquidazione deve pervenire al Gestore entro 60 giorni dal termine stabilito dalla intimazione di pagamento di cui al comma 1.

6. Alla richiesta di liquidazione deve essere allegata:
 a. dichiarazione del soggetto finanziatore che attesti:
 - la data di inadempimento, come definita al comma 1;
 - la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme già recuperate;
 - la somma dovuta dalla PMI beneficiaria finale a fronte della operazione garantita;
 - la somma dovuta dal Fondo per effetto della inadempienza delle PMI beneficiaria a fronte del finanziamento o rifinanziamento garantito;
 b. copia del piano di ammortamento del finanziamento o rifinanziamento o del piano di locazione finanziaria, con le relative scadenze;
 c. copia dei bilanci della PMI e della documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali è stato a suo tempo compilato il modulo di richiesta della cogaranzia.

7. La garanzia del Fondo è inefficace in caso non sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e della documentazione relativa agli altri dati e informazioni relative alla PMI riportati nel modulo di richiesta della garanzia sottoscritto dalla impresa richiedente.

8. Il Gestore, in esito alle verifiche sulla documentazione di cui al comma 7 e subordinatamente all'esistenza di disponibilità del Fondo, liquida la somma dovuta alla banca, nei limiti degli importi di cui al precedente comma 4.

Art. 15 Attivazione della garanzia diretta su prestiti obbligazionari

1. In caso di inadempimento della PMI emittente, devono essere avviate, a cura dell'obbligazionista, le procedure di recupero del credito inviando all'emittente inadempiente e, per conoscenza, al Gestore del Fondo, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione data dal valore nominale delle obbligazioni sottoscritte e non rimborsate alla scadenza naturale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro 6 mesi dalla data dell'inadempimento, intendendosi per tale quella della scadenza del prestito risultante dal relativo regolamento, ovvero dalla data di ammissione dell'emittente a procedure concorsuali.

2. Per intimazione del pagamento di cui al comma 1 si intende l'invio alla PMI emittente alternativamente di:
 a. diffida di pagamento;
 b. decreto ingiuntivo;
 c. in caso di procedure concorsuali: istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente.

3. La richiesta di liquidazione deve pervenire al Gestore del Fondo entro 60 giorni dal termine stabilito dalla intimazione di pagamento di cui al comma 1.

4. Alla richiesta di liquidazione deve essere allegata:
 a. dichiarazione dell'obbligazionista che attesti:
 - la data di inadempimento, come definita nel regolamento del prestito obbligazionario;

- la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme già recuperate;

b. copia autenticata delle obbligazioni impagate (certificato nominativo).

5. Il Gestore, in esito alle verifiche a carico della documentazione di cui al comma 4 e subordinatamente all'esistenza di disponibilità del Fondo, liquida la somma dovuta all'obbligazionista, nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura prevista nel provvedimento di concessione della garanzia.

Art. 16 Recupero del credito

1. A seguito della attivazione della controgaranzia o della cogaranzia da parte dei Garanti o delle Banche Finanziatrici secondo le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del presente regolamento, nonché della garanzia diretta secondo le modalità di cui agli articoli 14 e 15 dello stesso, e del successivo pagamento delle somme dovute dal Fondo, il Gestore acquisisce il diritto di rivalersi sulla PMI debitrice e/o sul garante inadempiente e sugli eventuali terzi obbligati per le somme pagate, come previsto dall'art. 14 delle Direttive di Attuazione.

2. L'attività di recupero del credito è curata dal Gestore del Fondo.

3. Qualora, a seguito del recupero effettuato, residuassero delle somme a credito del Fondo, il Gestore attuerà ulteriori procedure di recupero, che potrà anche attivare per effetto dei diritti acquisiti come indicato al precedente comma 1.

Art. 17 Criteri di valutazione

1. I modelli di valutazione economico finanziaria adottati dal Gestore sono distinti sulla base delle seguenti tipologie di PMI:

a. ***PMI di nuova costituzione (newco).*** Per le PMI di nuova costituzione, non utilmente valutabili sulla base degli ultimi 3 bilanci approvati (o delle ultime tre dichiarazioni fiscali), risulteranno ammissibili al fondo solo se:
 i. fanno riferimento ad un investimento in immobilizzazioni (relativamente a interventi a medio/lungo termine qualora la società abbia fino ad 1 anno di vita);
 ii. nel caso di interventi a breve termine, i medesimi risultano intimamente connessi con il business societario e attivati con forme tecniche confacenti all'attività svolta;
 iii. accompagnate da garanzie personali dei soci nel caso di società di capitale.

2. I requisiti di cui sopra dovranno essere accompagnati dal rispetto di almeno 3 dei seguenti parametri (desunti dai dati previsionali a tre anni (se trattasi di newco < 1 anno) o a due anni (se trattasi di newco > 1 anno):

Modello di valutazione della prefattibilità della garanzia

Sommatoria dei nuovi affidamenti a breve termine/media fatturato prospettico biennale non superiore al	30%
Affidamento in conto corrente / media fatturato prospettico biennale non superiore al	10%
Incremento annuo del fatturato non inferiore a	3%
Risultato operativo/fatturato non inferiore a	5%

3. Per le PMI rientranti nella fascia in analisi e con tre bilanci (e/o certificazione fiscale omologa), si dovrà applicare l'iter relativo alle imprese in fase di start up (3 – 5 anni) e consolidate (oltre 5 anni di esistenza).

b. ***PMI in*** **fase di start up (3 – 5 anni) e consolidate (oltre 5 anni di esistenza).** La PMI potrà essere ritenuta ammissibile se rispetterà almeno 3 parametri su 4 di quelli riportati nella seguente tabella:

Modello di valutazione della prefattibilità della garanzia	
Risultato operativo/Fatturato	>0,15%
Gestione finanziaria/Fatturato	< 10%
Utile di esercizio/Fatturato	> 4%
Variazione annua in aumento della somma delle voci immobilizzazioni e attivo circolante non inferiore a	5%